

§ 1.2.33 - L.R. 16 febbraio 2009, n. 1.

Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo e adesione al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno-Alpi (4)

(Bollettino Ufficiale n. 4, del 25/02/2009)

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Liguria, unitamente alle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Provence-Alpes-Côte d'Azur e Rhône-Alpes, favorisce una strategia congiunta di sviluppo economico e sociale e di promozione comune nei confronti delle Istituzioni europee, al fine di rafforzare i legami economici, sociali e culturali delle rispettive popolazioni (1).

1bis. La Regione Liguria intende promuovere tutte le azioni ed iniziative finalizzate a partecipare alla realizzazione dei grandi corridoi infrastrutturali europei attraverso il suo sistema portuale. (5)

Art. 2. (Costituzione del GECT Euroregione Alpi Mediterraneo (6))

1. Per le finalità di cui alla presente legge e ai sensi del Regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Regione Liguria partecipa alla costituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), denominato "Euroregione Alpi Mediterraneo", tra i soggetti indicati all'articolo 1 attraverso la stipula di una Convenzione, secondo le disposizioni di cui alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

2. Per realizzare i suoi obiettivi il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo svolge i seguenti compiti:

- a) promozione, definizione e attuazione di progetti di cooperazione territoriale;
- b) promozione degli interessi dell'Euroregione presso gli Stati e le istituzioni europee;
- c) ricerca e gestione di risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei suoi obiettivi;
- d) adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi di cooperazione territoriale del GECT (2);
- e) gestione di programmi operativi nell'ambito della cooperazione territoriale europea;
- f) avvio di ogni altra azione che possa contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi, nel rispetto del diritto comunitario, del diritto interno che lo disciplina e del diritto interno di ciascuno dei suoi membri.

3. Il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo ha sede in Francia ed è disciplinato dal diritto francese.

4. Una sede di rappresentanza del GECT può essere aperta a Bruxelles. A tal fine la Regione può disporre ai sensi della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 49 (Istituzione di un ufficio a Bruxelles per i rapporti con le istituzioni comunitarie).

5. Il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo è dotato di una Convenzione e di uno Statuto, costituenti l'allegato A della presente legge, approvati dai membri, che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare le successive eventuali modifiche alla convenzione o statutarie, da apportare da

parte dei membri secondo le disposizioni dello statuto del GECT.

Art. 3. (Fondo per il funzionamento del GECT Euroregione Alpi Mediterraneo (7))

1. Al fine di consentire il funzionamento operativo del GECT Euroregione Alpi Mediterraneo, le Regioni aderenti costituiscono un fondo pari a 250.000,00 euro.

2. La Regione contribuisce con un quota di 50.000,00 euro, pari ad un quinto del fondo.

Art. 4. (Norma finale)

1. La partecipazione della Regione Liguria al GECT Euroregione Alpi Mediterraneo si deve intendere perfezionata a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal Regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 4 bis.

(Adesione della Regione Liguria al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno-Alpi) (8)

1. Per le finalità della presente legge, la Regione Liguria, in conseguenza dell'approvazione espressa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 1302/2013, aderisce, a partire dall'1 gennaio 2017, al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno - Alpi.

2. Il GECT di cui al comma 1, già costituito senza scopo di lucro, ha la finalità di facilitare e promuovere la cooperazione territoriale tra i suoi membri, rafforzando e coordinando congiuntamente lo sviluppo territoriale ed integrato del Corridoio multimodale Reno-Alpi in una prospettiva regionale e locale.

3. La Regione Liguria partecipa alle spese di funzionamento del GECT con una quota annua di euro 7.000,00. *A decorrere dall'anno 2024 la quota annua è pari a euro 9.000,00. (9)*

Art. 5. (Norma finanziaria)

(Omissis)

Allegati

All1 – Allegato A – GECT « Euroregion Alpes Méditerranée - Euroregione Alpi Mediterraneo" Progetti di convenzione e statuto Versione 2 Riunione dei Presidenti delle Regioni 11-12 ottobre 2008, Riomaggiore CONVENZIONE

Note

- (1) Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .
- (2) Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .
- (3) Convenzione sostituita dall'allegato A alla L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .
- (4) Titolo così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 34 .
- (5) Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 34 .
- (6) Rubrica così modificata dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 34 .
- (7) Rubrica così modificata dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 34 .
- (8) Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2016, n.

34 .
(9) Comma così modificato dall'art. 63 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.